

VERBALE D'ACCORDO su CONCILIAZIONE ed ARBITRATO

In data 12 dicembre 2012, presso la sede di ASCOM CONFCOMMERCIO di Torino

TRA

ASCOM CONFCOMMERCIO di Torino rappresentata dai Sig.ri Maria Luisa COPPA, Carlo Alberto Carpignano ed Emanuele Lajolo di Cossano

E

la **FILCAMS – CGIL** rappresentata dalla sig.ra Elisabetta Mesturino
la **FISASCAT – CISL** rappresentata dal sig. Bruno Cordiano
la **UILTuCS – UIL** rappresentata dal sig. Giannantonio Pezzetta

VISTO

- Lo Statuto dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi di Torino e Provincia (di seguito denominato E.B.T.);
- le previsioni sulla materia qui regolamentata dei CCNL Terziario e Commercio che si sono susseguiti nel tempo;

**LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE.**


Vertenze Individuali

Articolo 1.

La Commissione di Conciliazione per la composizione delle vertenze individuali, di cui ai CCNL, svolge le sue funzioni all'interno dell'E.B.T. L'attività di segreteria per il funzionamento della Commissione è curata dal E.B.T.

Alla Commissione di Conciliazione sono demandate tutte le controversie individuali di lavoro per l'esperimento del tentativo di conciliazione, di cui agli art. 411, comma 3, e 412-ter c.p.c., secondo la procedura di composizione delle vertenze prescritta dal presente accordo.

La Commissione di Conciliazione è composta, di volta in volta, da un rappresentante dell'Associazione datoriale firmataria del presente accordo alla quale l'azienda aderisce o conferisce mandato e da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale locale dei Lavoratori firmataria del presente accordo alla quale il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato. Il terzo membro sarà scelto di comune accordo tra Associazione datoriale e Organizzazione Sindacale nell'ambito di una lista di esperti in diritto del lavoro appositamente costituita di comune accordo dalle parti stipulanti il presente atto, aggiornata annualmente o all'abbisogna.



L'Organizzazione Sindacale o l'Associazione datoriale interessata dai mandati di cui al precedente comma, inoltra la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione alla segreteria dell'EBT, contenente gli elementi essenziali della controversia indicati ai punti 1, 2, 3, 4, dell'art. 410 C.P.C. con le seguenti modalità, tra loro alternative:

- spedizione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec.
- trasmissione a mezzo fax;
- consegna a mano in duplice copia.

Ricevuta la richiesta, L'EBT provvede a convocare presso la propria sede la Commissione di Conciliazione entro 10 giorni dalla richiesta ed ad avvertire l'azienda ed il lavoratore protagonisti della vertenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.



Il termine di cui sopra decorre dalla data di ricevimento (della raccomandata ,fax o Pec) o di presentazione (a mano) della richiesta del tentativo di conciliazione alla Segreteria dell'EBT

Articolo 2.

La Commissione di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli art. 411, comma 3, e 412-ter c. p. c., del codice di procedura civile, entro giorni 30 dalla presentazione della richiesta.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione o quello di mancato accordo deve contenere:

- a) il richiamo al contratto o all'accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;
- b) la presenza, citata nell'atto, dei componenti della Commissione di Conciliazione le cui firme risultino essere state "depositate" presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- c) la presenza delle parti, personalmente o correttamente rappresentate da terzi e coloro che eventualmente le assistono in aggiunta ai componenti di parte della Commissione di Conciliazione;
- d) i termini chiari dell'avvenuta conciliazione o quelli del mancato accordo comprese le proposte rifiutate avanzate dalle singole parti e dalla Commissione di Conciliazione nel suo insieme.



E' possibile altresì che la conciliazione intervenga anche solo per una parte delle materie controverse, mantenendo il mancato accordo per l'altra parte. In tal caso si opererà con la redazione di due specifici processi verbali.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione viene quindi depositato, a richiesta di parte, a cura della segreteria dell'EBT presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino. Copia dello stesso o di quello di mancato accordo viene consegnato alle parti.

Sanzioni Disciplinari

Articolo 3.

Possono essere rimesse alla Commissione di Conciliazione anche le controversie relative ai provvedimenti disciplinari. La richiesta di conciliazione, che dovrà essere formulata con le modalità previste al precedente punto 1, avrà valore d'impugnazione del provvedimento con la conseguente sospensione dello stesso fino ad espletamento della procedura di conciliazione o dell'arbitrato conseguente o richiesto direttamente, come da successive norme definite nel presente atto.

Articolo 4.

RISOLUZIONE ARBITRALE DELLE CONTROVERSIE

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il Collegio Arbitrale dovrà emanare il lodo entro e non oltre i sessanta giorni dal conferimento del mandato, superati i quali, anche solo una delle parti potrà revocare l'incarico.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il



tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Articolo 5

Ai fini di cui sopra viene costituita presso l' E.B.T., la sede del Collegio Arbitrale, incaricato della soluzione delle vertenze di cui all'art. 409 e segg. C.P.C. Nel caso di richiesta delle parti di decidere direttamente in via arbitrale la controversia, il Collegio Arbitrale sarà composto in modo analogo a quello previsto per le conciliazioni e dovranno essere seguite le stesse modalità nel formulare la richiesta. Le parti, inoltre, dovranno consentire preventivamente al collegio di effettuare interventi e richiedere la documentazione utile alla fase istruttoria.


Articolo 6

I terzi membri delle Commissioni di Conciliazioni ed Arbitrato avranno il ruolo di presidenti e riconfermando quanto previsto al 3° comma del punto 1 dovranno essere in possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche formative e/o professionali:

laurea di: Giurisprudenza,
Consulente del lavoro,
Scienze giuridiche,
attività almeno decennale con ruolo autonomo e decisionale:
nelle relazioni sindacali e contrattuali,
nel contenzioso e controversie di lavoro.

Qualora non vi sia accordo relativamente ad uno specifico caso sulla scelta del Presidente del Collegio di Conciliazione e/o Arbitrale, lo stesso sarà estratto a sorte tra gli esperti che compongono la lista.

Il Compenso dei presidenti sarà stabilito dal direttivo dell'Ente in misura fissa, le funzioni di segreteria del Collegio Arbitrale sono svolte dalla segreteria dell'EBT.



Articolo 7

L'arbitrato qui definito ha natura irrituale.

E' escluso il ricorso al collegio arbitrale per la risoluzione delle impugnazioni dei licenziamenti.

Articolo 8.


Il presente accordo si applica nei confronti delle solo aziende, che risultino aderenti all'E.B.T. in regola con la contribuzione ed ai lavoratori iscritti a Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil.

Il ricorso alle Commissioni di Conciliazione ed Arbitrato è gratuito, sia per le aziende che per i lavoratori, in quanto dei costi necessari al loro funzionamento se ne farà carico l'E.B.T. fino a decisione contraria del direttivo di tale Ente.

Articolo 9.

Si precisa, che Il ricorso alle Commissioni di Conciliazione ed Arbitrato qui disciplinate è del tutto libero e non comporta vincoli o obblighi di qualsiasi natura rispetto al ricorso diretto all'Autorità Giudiziaria ed al Tribunale del Lavoro oppure ad altre sedi preposte alle soluzioni alternative del contenzioso.


Ascom Confcommercio



Filcams - CGIL

Elisabetta Altomare

Fisascat - CISL



Uiltucs - UIL

